

Foglio informativo per operazioni di locazione finanziaria di veicoli

Informazioni sulla Banca

Banca PSA Italia S.p.A.
 Sede Legale: Via Gallarate 199, 20151 Milano
 CF. 08822460963 - P.I. 08822460963 - REA CCIAA MI 2051158
 Capitale Sociale Euro 140.309.000 i.v.
 Iscritta all'Albo delle Banche al N°3628.5 - Soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia.
 Iscritta nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso l'IVASS (art. 109 del D.Lgs n.°209/2005), Sez. D N° Iscrizione 000533343 - Soggetta alla vigilanza dell'IVASS.
 Aderente alle associazioni Assofin e ABI - Sito Internet: www.bancapsaitalia.it. Direzione e coordinamento di Santander Consumer Bank S.p.A

Caratteristiche e rischi dell'operazione - Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

Per locazione finanziaria si intende: contratto con il quale la Banca o l'Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del di-ritto, l'obbligo di restituirlo. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (cosiddetto lease-back). La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

Rischi relativi alla locazione finanziaria

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti al Cliente-Utilizzatore da eventuali suoi inadempimenti, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il Cliente-Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa.

A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, il Cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Eventuali servizi accessori e servizi assicurativi

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi: antifurto, coperture incendio/furto e Kasko; copertura assicurativa RCA; estensione garanzia; sostituzione pneumatici; manutenzione programmata.

Servizi obbligatori

Il Cliente-Utilizzatore ha l'obbligo di abbinare all'operazione un contratto di assicurazione responsabilità civile autoveicoli.

Eventuali servizi accessori facoltativi

L'Utilizzatore può scegliere di abbinare all'operazione un'assicurazione a protezione del credito relativa al finanziamento a suo favore (assicurazione rischio morte "Perfetto" o rischio inabilità al lavoro o perdita del lavoro "Perfetto Più") e/o un servizio di antifurto a protezione dell'Autoveicolo comprensivo di assicurazione incendio e furto.

Con riferimento alle polizze assicurative diverse da quelle a copertura della responsabilità civile, del furto e dell'incendio richieste obbligatoriamente ai fini della stipula del contratto di leasing, per il Cliente-utilizzatore non è obbligatoria la stipula della/e polizza /e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento che non è/sono indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente-utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio di locazione finanziaria

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra l'altro - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo per l'eventuale acquisto finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per Servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Valori massimi

Tasso di leasing massimo praticato	8,50% (e comunque di volta in volta contenuto nei limiti di legge)
Imposta di Bollo sul contratto	Rivalsa dell'importo previsto dalla normativa vigente
Imposta di Bollo su ricevute di pagamento	Rivalsa dell'importo previsto dalla normativa vigente
Spese istruttoria	0,00 EUR
Spese incasso addebito diretto SEPA	0,00 EUR
Commissione insoluto/ripresentazione addebito diretto SEPA	3,00 EUR
Interessi di mora	Nei limiti dei tassi trimestrali rilevati (L.108/96 e DM 25/3/2003)

BANCA PSA ITALIA S.p.A.

Via Gallarate 199 - 20151 Milano - Tel. 02.26420.1 - C.F. e P.Iva 08822460963
 REA CCIAA MI 2051158 - Codice ABI 3628.5 - RUI D000533343
 Capitale sociale euro 140.309.000 i.v. - pec: bancapsaitalia@mpsacert.it
 Sede Sociale: Via Gallarate 199 - 20151 Milano
 Direzione e coordinamento di Santander Consumer Bank S.p.A.

Penale per Clausola Risolutiva Espressa	55,00 EUR
Spese solleciti e gestione insoluti	Fino al 10% dello scaduto (minimo 7,00 EUR)
Commissione di estinzione anticipata	55,00 EUR
Commissioni per intervento recupero	Fino al 10% dello scaduto (minimo 35,00 EUR)
Spese gestione sinistro con le Compagnie Assicuratrici	200,00 EUR
Penale per ritardo nella restituzione del veicolo alla fine naturale del contratto di locazione finanziaria	55,00 EUR per ogni giorno di ritardo
Spese per gestione contravvenzioni	15,00 EUR
Spese per pagamento Tassa di Proprietà	15,00 EUR
Spese di trasferimento su Certificato di Proprietà	400,00 EUR
Spese di Subentro/Cessione del contratto	500,00 EUR
Spese di gestione	0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo canone
Penale ritardato pagamento	In caso di ritardo o di mancato pagamento di un qualsiasi corrispettivo o altro importo comunque dovuto dall'Utilizzatore al Concedente, ai sensi del presente contratto, incluse le spese e gli oneri fiscali, relativi al recupero dei crediti insoluti, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora e ferma restando la facoltà del Concedente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 25 (Clausola Risolutiva Espressa), è tenuto a corrispondere al Concedente gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraia, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo.
Spese per modifiche scadenza	10,00 EUR
Spese di rinegoziazione contratto	120,00 EUR
Sono a carico del Cliente-Utilizzatore le spese di:	<ul style="list-style-type: none"> - Polizza Assicurativa RCA - Recupero Spese insolute: rivalsa delle spese praticate dalle banche - Tassa di proprietà: annuale come previsto dalla normativa vigente anticipata da Banca PSA Italia S.p.A. e successivamente rifatturata al Cliente
Sono a carico del Cliente-Utilizzatore le spese di:	<ul style="list-style-type: none"> - Trasferimento di Proprietà sul Certificato di Proprietà; - Aggiornamento Carta di Circolazione; - Riscatto/Opzione di acquisto
Polizze assicurative:	Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: <ul style="list-style-type: none"> - un'assicurazione che garantisca il bene: SI (polizza di assicurazione responsabilità civile); - e/o un altro Contratto per un servizio accessorio: NO
Tempi di erogazione:	Durata dell'istruttoria: due giorni dall'invio completo dei documenti necessari da parte dell'Utilizzatore. Disponibilità dell'importo: al momento della liquidazione dell'importo al fornitore. L'importo è reso disponibile mediante pagamento diretto al fornitore.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di locazione finanziaria può essere consultato presso la sede del Convenzionato ovvero sul sito http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_credizie_tassi.html ed è allegato al presente foglio informativo.

Risoluzione anticipata del Contratto ed estinzione anticipata

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento grave, che si verifica a fronte del mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi, il Cliente-utilizzatore dovrà provvedere all'immediata restituzione del bene ai sensi e secondo le modalità indicate nell'art. 12.1 delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria nonché ai sensi dell'art. 3 delle medesime condizioni, inclusa la disciplina prevista dalle presenti condizioni contrattuali in caso di ritardata restituzione e sarà tenuto a corrispondere al Concedente:

- l'importo equivalente ai canoni periodici non pagati, maggiorati degli interessi di mora e delle spese secondo quanto disposto dal precedente art. 22, maturati fino al momento dell'effettiva riconsegna del bene da parte del Cliente-utilizzatore al Concedente;
- a titolo di penale: un importo equivalente alla somma di tutti i canoni periodici che sarebbero stati dovuti dal momento della riconsegna o della mancata consegna fino alla scadenza naturale del contratto, attualizzati al tasso contrattuale previsto nelle Condizioni Particolari, decurtato di 3 punti percentuali; e del prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto. Alle somme così calcolate dovrà essere detratto l'importo minore tra il prezzo di realizzo ricavato dal «Concedente» ed il prezzo sancito da Eurotax giallo al momento dell'effettiva riconsegna;
- tutte le spese, tasse e imposte, commissioni e oneri sostenuti per riacquistare la disponibilità del bene o quelle per l'eventuale ripristino, calcolate secondo le modalità di cui all'art. 12.1 delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria.

A seguito della risoluzione del Contratto per inadempimento grave, il Concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere al Cliente-utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuate a valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale d'acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Nel caso in cui il valore ricavato dal Concedente per il tramite della vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dal Cliente-utilizzatore, il Concedente conserva un credito di pari importo nei confronti di quest'ultimo.

In caso di scioglimento del Contratto per pagamento totale del bene, così come regolato dall'art. 18.2 delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria, il Cliente-utilizzatore è tenuto a pagare al Concedente, entro la scadenza del canone successivo al mese in cui si è verificato l'evento, un importo pari alla somma dei canoni residui al tasso contrattuale previsto nelle Condizioni Particolari contenute nella proposta di locazione finanziaria, decurtato di 3 punti percentuali oltre al prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 7.3) delle condizioni generali di cui sopra. In tutte le ipotesi sopra elencate, resta in ogni caso salva la facoltà del Concedente di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno conseguente all'inadempimento del Cliente-utilizzatore.

Al momento dello scioglimento del Contratto per qualsiasi ragione verificatosi, ivi incluse quelle di cui agli artt delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria: 12.2) (Opzione di acquisto), 12.3) (Riscatto anticipato), le coperture assicurative previste dagli artt. 15 (Assicurazione della RC auto), 16) (Coperture assicurative facoltative) e 17) (Pacchetto Servizi Unique e Unique Gold), cessano di diritto di operare.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La durata del Contratto è stabilita dal medesimo e, qualora il Cliente-Utilizzatore non abbia richiesto espressamente la sua proroga con lettera raccomandata a/r, la locazione si estinguerà al raggiungimento di tale scadenza. Qualora non venga esercitata l'opzione di riscatto dell'Autoveicolo, il Cliente-Utilizzatore dovrà restituire al Concedente i beni oggetto del Contratto.

Nel caso in cui il Cliente-Utilizzatore eserciti l'opzione di riscatto, 45 giorni prima della fine del contratto il rapporto oggetto del Contratto si intenderà concluso, ivi compresi tutti gli obblighi posti a carico del Cliente-Utilizzatore, compresi quelli di produzione documentale necessaria al trasferimento della proprietà dell'Autoveicolo.

Reclami, ricorsi e mezzi di tutela del Cliente-Utilizzatore

Il Cliente-Utilizzatore può presentare un reclamo a Banca PSA Italia S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica indirizzandolo a:

Ufficio Reclami
Via Gallarate, 199
20151 Milano
Numero Verde: 800900274
Mail: reclami-bancapsaitalia@psa-finance.com

BANCA PSA ITALIA S.p.A.

Via Gallarate 199 - 20151 Milano - Tel. 02.26420.1 - C.F. e P.Iva 08822460963
REA CCIAA MI 2051158 - Codice ABI 3628.5 - RUI D000533343
Capitale sociale euro 140.309.000 i.v. - pec: bancapsaitalia@mpsacert.it
Sede Sociale: Via Gallarate 199 - 20151 Milano
Direzione e coordinamento di Santander Consumer Bank S.p.A.

Il Cliente-Utilizzatore, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere alla giurisdizione ordinaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le modalità indicate nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it o richiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, nonché consultando il sito www.bancapsaitalia.it.
Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei sette Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Bari e Palermo:

- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel.: 0647929235, fax 06 479294208) - romasede@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Tel.: 02 72424246, fax 02 72424472) - milano@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel.: 0817975350, fax 0817975355) - napoli@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Torino (Via Arsenale, 8 - 10121 - Torino) - torino@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Bologna (Piazza Cavour, 6 - 40124 - Bologna) - bologna@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Bari (Corso Cavour, 4 - 70121 - Bari) - bari@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Palermo (Via Cavour, 131/A - 90133 - Palermo) - palermo@pec.bancaditalia.it

Il Concedente/Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

Il Concedente informa altresì l'Utilizzatore che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Pertanto il Concedente e l'Utilizzatore sottoporranno le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, ai sensi ed ai fini dell'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione previsto dal citato D. Lgs. n. 28/2010 ed iscritto nel Registro del Ministero di Giustizia. La scelta dell'Organismo verrà demandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti.

È fatta in ogni caso salva la facoltà per l'Utilizzatore di ricorrere ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento e, in particolare, con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, di attivare il procedimento di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis TUB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1, del D. L. gs 4 marzo 2010, n. 28.

Legenda

Concedente: è la banca creditrice che concede il bene in locazione finanziaria;

il Cliente-Utilizzatore o Utilizzatore: è il Cliente che utilizza il bene ricevuto in locazione finanziaria;

Tasso Leasing: tasso definito nelle "condizioni economiche dell'operazione e del servizio". Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;

Canone: corrispettivo periodico della locazione finanziaria;

Clausola Risolutiva Espressa: pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto previo invio di comunicazione scritta se una o più obbligazioni non sono adempiute o se sono adempiute secondo modalità diverse da quelle concordate.

Opzione di acquisto e di proroga: è la facoltà in forza della quale il Cliente, regolarmente adempiente, alla fine del contratto, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito.

Foro competente: autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal c.p.c..

Tasso Effettivo Globale Medio: è il saggio, rilevato dal Ministero del Tesoro, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente a quello della rilevazione per operazioni della stessa natura.

Ragione Sociale Concessionario	Cod. Concessionario
Timbro e firma Concessionario 	

05.12.2017